


DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO  
SEZIONE CONSULENZA LEGALE

Roma 23 APR. 2008

Prot. n. 02/08/000 **419**

All.ti n.

Rif. N° **2210/P**  
da citare nella rispostaAl Sindacato Nazionale Agenti di  
Assicurazione  
Via Lanzone, 2  
20123 Milano

Oggetto: applicazione d.lgs. n. 209/2005 e regolamento ISVAP n. 5/2006

Si riscontra la nota in data 5 febbraio u.s. con la quale sono state poste alcune problematiche interpretative sul regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione agli intermediari iscritti nella sezione E del registro.

#### 1. Nuove collaborazioni con soggetti già iscritti nel registro alla sezione E.

Con riferimento alla necessità che un agente di assicurazioni presenti una nuova domanda di iscrizione per conferire un incarico di collaborazione ad un soggetto già iscritto nella sezione E del registro da parte di altro intermediario di primo livello, si osserva quanto segue.

La comunicazione di cui all'art. 36, comma 1, lett. b) del regolamento ed al relativo allegato 5B, concernente le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione nel registro, trova fondamento nella previsione di cui all'art. 109, comma 6 del codice delle assicurazioni che attribuisce all'ISVAP il compito di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari ed assolve a finalità prevalentemente informative e di aggiornamento del contenuto del registro, ma non incide sugli adempimenti per l'iscrizione dei collaboratori da parte di intermediari di primo livello diversi da quelli con i quali sia già in corso una collaborazione, da cui differisce, oltre che per il presupposto, anche per il contenuto.

In particolare, il punto n. 4 del menzionato allegato 5B prevede la comunicazione delle seguenti informazioni: numero di iscrizione nella sezione E, codice identificativo dell'incarico dell'intermediario iscritto nella sezione A, codice identificativo dell'impresa di assicurazione i cui prodotti possono essere distribuiti in forza dell'incarico conferito dall'intermediario, tipo di operazione cui dette informazioni accedono (conferimento dell'incarico o cessazione) e data dell'operazione (data del conferimento dell'incarico o della cessazione). Nessuno di tali elementi, invero, figura negli allegati 1G ed 1H che si utilizzano per l'iscrizione nel registro, il che rende evidente il contenuto aggiuntivo e la finalità informativa della comunicazione di cui all'art. 36 del regolamento rispetto alla domanda di iscrizione.

Tanto premesso in ordine alle finalità della predetta comunicazione, la necessità di un'apposita domanda di iscrizione da parte di ciascun agente (confermata anche nel gruppo di risposte alle domande frequenti del mercato pubblicato in data 20 giugno 2007 sul sito internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it), n. 7) discende da una serie di argomentazioni.

In primo luogo, sotto il profilo strettamente normativo e letterale, l'art. 109, comma 4, del codice delle assicurazioni prevede che *"l'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma"* e l'art. 24 del regolamento espressamente chiarisce che *"ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B o D, presenta all'ISVAP apposita domanda..."*.

In secondo luogo, la nuova disciplina dell'intermediazione assicurativa si basa, tra gli altri, su un principio di responsabilità dell'intermediario per cui il soggetto da iscrivere in sezione E dovrà operare, come previsto dall'art. 119, comma 3 del codice delle assicurazioni che espressamente attribuisce agli intermediari di primo livello la responsabilità per l'attività dei propri collaboratori iscritti in E. Ed è per tale ragione che l'intermediario, ai sensi dell'art. 21 del regolamento, deve attestare il possesso, da parte di quel collaboratore, dei requisiti di onorabilità, l'assenza di cause di incompatibilità ed il conseguimento della formazione professionale relativa all'attività che andrà a svolgere. In relazione a tale ultimo aspetto, peraltro, si deve anche precisare che la collaborazione prestata al nuovo intermediario potrebbe riguardare prodotti nuovi e diversi da quelli precedentemente intermediati e perciò richiedere una specifica integrazione della formazione professionale conseguita per la prima iscrizione nel registro.

Inoltre, come previsto dagli artt. 110 e 112 del codice delle assicurazioni e dall'art. 23 del regolamento, gli iscritti nella sezione E del registro devono essere inclusi nella copertura assicurativa della polizza stipulata dall'intermediario per il quale operano, il quale è tenuto ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione.

E' evidente, dunque, che la semplice comunicazione del conferimento del mandato e dei dati ad esso relativi non è in grado di assolvere a tutte le predette finalità ed è per questo motivo che ciascun intermediario di primo livello dovrà presentare domanda in proprio, anche nel caso di soggetti già iscritti, ad opera di altri, nella sezione E. Ne segue, giocoforza, la successiva istruttoria da parte dell'ISVAP concernente tutti i profili di cui sopra.

Alla luce di quanto esposto, non si ravvisa alcuna contraddizione con gli obblighi informativi di cui al menzionato art. 36, né alcun intento di privare gli iscritti nella sezione E del diritto ad operare contemporaneamente per più agenti, diritto che rimane fermo subordinatamente alla conclusione con esito positivo delle istruttorie relative alle domande di iscrizione.

## **2. Cancellazione dal registro dei soggetti iscritti nella sezione E.**

Con riferimento alla pretesa superfluità della richiesta di cancellazione del collaboratore iscritto in E, rispetto alla comunicazione della cessazione dell'incarico prevista dall'art. 36 del regolamento, valgono le considerazioni già espresse al punto n. 1. in ordine alle differenze tra i due adempimenti ivi esaminati.

Inoltre, sotto il profilo normativo, da un lato l'art. 113, comma 2, del codice delle assicurazioni prevede espressamente che l'intermediario debba comunicare all'ISVAP l'interruzione del rapporto con il soggetto iscritto in sezione E. Dall'altro, proprio l'art. 26 del regolamento, richiamato da codesto Sindacato, dispone chiaramente che la cancellazione dei soggetti iscritti nella sezione E avvenga su richiesta dell'intermediario che se ne avvale e che ne aveva richiesto l'iscrizione, mentre non è prevista una cancellazione su domanda dell'interessato. Si tratta, peraltro, di una disposizione che si pone anche a tutela degli agenti, per via della responsabilità che gli stessi si assumono, come già ricordato, per

l'operato dei propri collaboratori.

Infine, non appare conferente l'osservazione relativa alle possibili conseguenze pregiudizievoli della domanda di cancellazione, nel caso di un soggetto iscritto in sezione E che presti la propria attività per più intermediari e nei confronti del quale potrebbe determinarsi il venir meno del requisito dell'iscrizione, indispensabile per potere operare.

Sul punto, infatti, si rinvia ancora una volta al I gruppo di risposte alle domande frequenti del mercato pubblicato in data 20 giugno 2007 sul sito internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it), n. 7, laddove è stato precisato che il venir meno del mandato subagenziale comporta la cancellazione dal registro "salvo che il subagente non sia titolare di mandati subagenziali con altri agenti".

In altre parole, la domanda di cancellazione del soggetto iscritto in sezione E comporta l'effettiva cancellazione dello stesso dal registro solo nel caso in cui non siano in corso altre collaborazioni, mentre in caso contrario, comporta esclusivamente l'eliminazione di ogni riferimento all'intermediario con il quale sia venuto meno il rapporto e la cessazione dei profili di responsabilità di quest'ultimo per l'attività posta in essere da quel momento in poi.

Premesso quanto sopra, non può che ribadirsi che le domande di iscrizione e di cancellazione sono adempimenti necessari, cui è inevitabilmente connesso il decorso dei tempi tecnici indispensabili per le relative istruttorie, che nulla hanno a che vedere con il mero aggiornamento delle informazioni contenute nel registro cui assolve, invece, la comunicazione di cui all'art. 36 del regolamento.

Distinti saluti

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)  
